



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

**OGGETTO: RILEVAZIONE STUDI MEDICI CONVENZIONATI IN REGIME DI INTRAMOENIA  
ALLARGATA. DETERMINAZIONI ANNO 2021.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Gestione Operativa  
Dott. Marco M. Gelmetti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Visti:

- il D.lgs. 502/92 e s.m.i., con particolare attenzione all'art.15 quinquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei Dirigenti del ruolo sanitario;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale";
- la Legge n.120/2007, come modificata dal D.L. n.158/2012;
- il C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19.12.2019;

### Premesso che:

- l'art 2 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- entro il 31 marzo 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

- in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, sullo schema del decreto del Ministro della Salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del D.L. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;
- in data 19 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 19/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'aggiornamento dei criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete;
- L'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, che ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare il comma 8 ter, il quale prevede che *"È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero - professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema."*;
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020;

**Viste** le succitate "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" nella parte in cui, al paragrafo 5, disciplinano l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata prevedendo che:

- l'ASST deve chiedere l'autorizzazione alla DG Welfare, in prima applicazione, entro 60 giorni dalla DGR di adozione delle succitate linee guida e, successivamente, con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno a valere sull'anno successivo;
- al fine di avviare il regime sperimentale previsto dalla normativa regionale, l'ASST deve certificare la presenza delle condizioni, specificate al paragrafo 5 medesimo, riferibili al singolo professionista per cui si chiede l'autorizzazione all'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, dichiarando inoltre di avere preventivamente messo in atto ogni necessaria e utile revisione organizzativa e programmatica, finalizzata a garantire ai professionisti la massima accessibilità e fruibilità degli spazi aziendali;

**Preso atto** che, con nota DG Welfare prot. n. G1.2020.0035371 del 22/10/2020, al fine degli adempimenti di cui sopra, sono state date specifiche indicazioni oltre che il facsimile della richiesta dell'ASST alla DG Welfare di autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale in





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

regime di intramoenia allargata, necessaria al fine della stipula dell'apposita convenzione annuale con i professionisti interessati;

**Dato atto** che, con nota prot. n. 21955 del 03.11.2020, questa Azienda ha trasmesso alla DG Welfare la predetta richiesta di autorizzazione, per n. 10 studi complessivi, per la sola disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

**Richiamate:**

- la deliberazione n. 762 del 20.12.2019, con cui questa Azienda autorizzava, per l'anno 2020, la dott.ssa Caldarini, il prof. Randelli Pietro Simone e il dott. Memeo Antonio all'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, mediante la stipula di un apposita convenzione tra il singolo professionista e l'Azienda che disciplina lo svolgimento dell'attività medesima;
- la deliberazione n. 276 del 11.05.2020, con cui questa Azienda autorizzava, sino al 31.12.2020, il dott. Montironi Fabrizio all'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, mediante la stipula di un apposita convenzione tra il singolo professionista e l'Azienda che disciplina lo svolgimento dell'attività medesima;
- la deliberazione n. 302 del 28.05.2020, con cui questa Azienda autorizzava, sino al 31.12.2020, il dott. Randelli Filippo e la dott.ssa Odella Simona all'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, mediante la stipula di un apposita convenzione tra il singolo professionista e l'Azienda che disciplina lo svolgimento dell'attività medesima;

**Preso atto** che, con note depositate in atti, il prof. Randelli Pietro Simone, la dott.ssa Caldarini Camilla, il dott. Randelli Filippo e il dott. Montironi Fabrizio hanno richiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della rispettiva convenzione per l'anno 2021;

**Preso atto** altresì, che il dott. Memeo Antonio e la dott.ssa Odella Simona non hanno manifestato la propria volontà di rinnovare le rispettive convenzioni per l'anno 2021;

**Acquisiti**, con note depositate in atti, il parere favorevole alla stipula delle convenzioni da parte delle Direzioni Mediche di Presidio del PO Pini e del PO CTO, per quanto rispettivamente di competenza, e del Direttore Sanitario;

**Rilevato** che, ad oggi, la DG Welfare non si è ancora espressa in merito alla succitata richiesta di autorizzazione inviata dalla ASST in data 03.11.2020;

**Ritenuto pertanto:**

- nelle more del procedimento di autorizzazione da parte della DG Welfare, di rinnovare, per l'anno 2021, le autorizzazioni alla stipula delle rispettive convenzioni con il prof. Randelli Pietro Simone, la dott.ssa Caldarini Camilla, il dott. Randelli Filippo e il dott. Montironi Fabrizio, per l'effettuazione di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, nell'ambito degli studi medici già precedentemente autorizzati, e di riservarsi la possibilità di autorizzare ulteriori studi medici, qualora uno o più Dirigenti Medici ne facessero richiesta, fino al limite massimo del numero di studi autorizzati nel corso dell'anno 2020 (n. 6 studi);
- di riservarsi di ridefinire quanto previsto dal presente provvedimento alla luce delle future disposizioni da parte della DG Welfare, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con il medesimo;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

- di approvare la sottoscrizione con i professionisti interessati e di assegnare la funzione di Direttore di Esecuzione del Contratto alle DMP del PO Pini e del PO CTO, per quanto rispettivamente di competenza;

**Considerato** che il presente provvedimento non comporta spesa;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di rinnovare, per l'anno 2021, nelle more del procedimento di autorizzazione da parte della DG Welfare, le autorizzazioni alla stipula delle rispettive convenzioni con il prof. Randelli Pietro Simone, la dott.ssa Caldarini Camilla, il dott. Randelli Filippo e il dott. Montironi Fabrizio per l'effettuazione di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, nell'ambito degli studi medici già precedentemente autorizzati, e di riservarsi la possibilità di autorizzare ulteriori studi medici, qualora uno o più Dirigenti Medici ne facessero richiesta, fino al limite massimo del numero di studi autorizzati nel corso dell'anno 2020 (n. 6 studi);
2. di approvare la sottoscrizione delle convenzioni allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le funzioni di controllo e monitoraggio in merito alla corretta esecuzione delle convenzioni sono attribuite, in relazione alla sede principale di attività del dirigente medico, per quanto rispettivamente di competenza:
  - per il PO Pini, al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
  - per il PO CTO, al Dirigente Medico Responsabile di Presidio del PO CTO, dott.ssa Mariangela Linati;
4. di riservarsi di ridefinire quanto previsto dal presente provvedimento alla luce delle future disposizioni da parte della DG Welfare, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con il medesimo;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica Trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2020/1.1.3/2.37





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 23 DIC. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali

*Il Funzionario addetto*

*Alfano Giuseppina*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali

*il Funzionario addetto*

*H*

**CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT G. PINI-CTO E IL PROF. PIETRO SIMONE  
RANDELLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN  
REGIME DI INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL  
PROFESSIONISTA.**

**PREMESSO CHE:**

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni , ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello



svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare il comma 8 ter, il quale prevede che "È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero -professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema.";
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le “Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL” che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

### **CONSIDERATO CHE:**

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

### **TRA**

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

## **E**

Il prof. Pietro Simone Randelli, nato a Milano, il 01/07/1969 e residente a Milano (MI), C.F. RNDPRS69L01F205Q, tel. 02.58296971, e-mail [pietro.randelli@asst-pini-cto.it](mailto:pietro.randelli@asst-pini-cto.it), disciplina di Ortopedia e Traumatologia, Direttore della UOC Clinica Ortopedica-CTO e della UOC I Clinica Ortopedia - Pini, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art.1**

#### **(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in via Baracchini n. 10, Milano. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

### **Art.2**

#### **(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)**

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

### **Art.3**

#### **(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)**

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;



- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

#### **Art.4**

##### **(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)**

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

#### **Art.5**

##### **(Ripartizione dei proventi)**

L'ASST PINI-CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

#### **Art.6**

##### **(Durata)**

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2021, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

## **Art.7**

### **(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)**

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

## **Art. 8**

### **(Spazi e sicurezza)**

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

### **Art.9**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

3. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

### **Art. 10**

#### **(Foro competente)**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

### **Art.11**

#### **(Registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli

Il Professionista

Prof. Pietro Simone Randelli



**CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT G. PINI-CTO E IL DOTT. FILIPPO RANDELLI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI  
INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL  
PROFESSIONISTA.**

**PREMESSO CHE:**

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni , ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello

svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare il comma 8 ter, il quale prevede che "È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero -professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema.";
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

#### **TRA**

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

## **E**

Il dott. Filippo Randelli, nato a Milano, il 02/10/1971 e residente a Milano (MI), C.F. RNDFFP71R02F205B, e-mail [filippo.randelli@asst-pini-cto.it](mailto:filippo.randelli@asst-pini-cto.it), disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la UOC I Clinica Ortopedica, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1**

##### **(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in via Baracchini n. 10, Milano. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

#### **Art.2**

##### **(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)**

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

#### **Art.3**

##### **(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)**

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;



- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

#### **Art.4**

##### **(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)**

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

#### **Art.5**

##### **(Ripartizione dei proventi)**

L'ASST PINI-CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

#### **Art.6**

##### **(Durata)**

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2021, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

## **Art.7**

### **(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)**

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

## **Art. 8**

### **(Spazi e sicurezza)**

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

### **Art.9**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

3. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

### **Art. 10**

#### **(Foro competente)**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

### **Art.11**

#### **(Registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli

Il Professionista

Dott. Filippo Randelli



**CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT G. PINI-CTO E IL DOTT. FABRIZIO MONTIRONI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI  
INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL  
PROFESSIONISTA.**

**PREMESSO CHE:**

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni , ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello

svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare il comma 8 ter, il quale prevede che "È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero -professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema.";
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le “Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL” che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

#### **TRA**

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

## **E**

Il dott. Fabrizio Montironi, nato a Monza, il 17/01/1968 e residente a Cinisello Balsamo (MI), C.F. MNTFRZ68A17F704A, e-mail fabrizio.montironi@asst-pini-cto.it, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la UOC Week Surgery, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1**

##### **(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in viale Via Pertini n. 7, Solaro (MI). Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

#### **Art.2**

##### **(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)**

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

#### **Art.3**

##### **(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)**

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;



- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

#### **Art.4**

##### **(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)**

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

#### **Art.5**

##### **(Ripartizione dei proventi)**

L'ASST PINI-CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

#### **Art.6**

##### **(Durata)**

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2021, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

## **Art.7**

### **(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)**

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

## **Art. 8**

### **(Spazi e sicurezza)**

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

## **Art.9**

### **(Clausola di salvaguardia)**

3. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

## **Art. 10**

### **(Foro competente)**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

## **Art.11**

### **(Registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli

Il Professionista

Dott. Fabrizio Montironi

**CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT G. PINI-CTO E LA DOTT.SSA CAMILLA CALDARINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.**

**PREMESSO CHE:**

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello



svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare il comma 8 ter, il quale prevede che "È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero -professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema.";
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

#### **TRA**

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

## **E**

La dott.ssa Camilla Caldarini, nata a Milano, il 04/04/1972 e residente a Milano (MI), C.F. CLDCLL72D44F205Y, tel. 339.7431562, e-mail camilla.caldarini@asst-pini-cto.it, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1**

##### **(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in viale Fulvio Testi n. 89, Milano. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

#### **Art.2**

##### **(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)**

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

#### **Art.3**

##### **(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)**

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;

- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

#### **Art.4**

##### **(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)**

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

#### **Art.5**

##### **(Ripartizione dei proventi)**

L'ASST PINI-CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

#### **Art.6**

##### **(Durata)**

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2021, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

## **Art.7**

### **(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)**

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

## **Art. 8**

### **(Spazi e sicurezza)**

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.



### **Art.9**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

3. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

### **Art. 10**

#### **(Foro competente)**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

### **Art.11**

#### **(Registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli

Il Professionista

Dott.ssa Camilla Caldarini